



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 9/20

Dec. n. 9/20

Il giorno 16 ottobre 2020, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,
70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dal M.C. "MILANI" per conto del pilota Alfio Samuele PULVIRENTI, avverso la decisione del C.d.G.D. del 27.9.2020, assunta in seguito al reclamo avanzato in pari data dallo stesso pilota sul campo di gara, al termine della manifestazione NAZMX062 e relativa al Campionato Italiano Motocross Junior Senior 85.

In particolare, il M.C. reclamante, dopo aver premesso che il pilota Pulvirenti, qui rappresentato, era stato penalizzato con la retrocessione di 10 posizioni per il mancato rispetto della bandiera bianca con "Croce di S. Andrea", sull'assunto che la medesima sanzione dovesse essere applicata anche al pilota Ferruccio Zanchi - per avere quest'ultimo effettuato un salto nonostante l'esposizione di detta bandiera, al medesimo passaggio effettuato dal Pulvirenti,

transitato immediatamente dopo – ha chiesto la modifica della classifica finale della predetta manifestazione, con conseguente ripristino della relativa posizione ottenuta nell’occasione dal pilota Pulvirenti. A sostegno delle proprie argomentazioni, la parte reclamante ha richiamato il filmato ufficiale di detta manifestazione sportiva, dichiarando nel corpo dell’atto di gravame di aver allegato un fotogramma dello stesso.

Sia il M.C. reclamante che il controinteressato Ferruccio Zanchi hanno depositato scritti difensivi che, in uno agli allegati, sono stati acquisiti agli atti di ufficio.

Il G.S.N., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Il reclamo è infondato.

I. Premessa. - Il M.C. Milani, odierno reclamante, che in questa sede rappresenta il pilota Alfio Pulvirenti, ha fondato la richiesta di modifica della classifica finale della manifestazione NAZMX062, svoltasi a Ponte a Egola il 27.9.2020, sulla asserita «*disparità di trattamento*» che il proprio pilota avrebbe subito rispetto ad altro concorrente, il pilota Ferruccio Zanchi, deducendo, sul punto, che questi avrebbe meritato di essere sottoposto alla medesima sanzione comminata al primo (retrocessione di 10 posizioni, ex art. 12.3 Regolamento Motocross), poiché anch’egli non avrebbe «*rispettato la bandiera bianca con croce di S. Andrea agitata dall’U.P. Casini Federico alla post. N. 3*». Ha, quindi, evidenziato che quanto asserito poteva evincersi dal fotogramma allegato al reclamo, nonché dal filmato ufficiale della gara in questione, reperibile all’indirizzo web www.youtube.com/watch?v=sN0DhY-KOiy&T=7251s, precisamente al punto 1:03:46. Nel corpo della successiva memoria difensiva del 13.10.2020 ha, inoltre, richiamato la decisione n. 25/19 di questo G.S.N. - ritenendola aderente al caso di specie - e ha insistito per l’accoglimento del reclamo, allegando, all’uopo, ben 7 (sette) dichiarazioni testimoniali relative ai fatti oggetto di doglianza.

Come detto, anche il contro interessato Ferruccio Zanchi ha svolto attività difensiva, tanto che con la memoria del 12.10.2020, ritenendo corretta la propria condotta di gara, ha chiesto il rigetto del reclamo, chiedendo, altresì, la restituzione da parte del Pulvirenti dei trofei ottenuti nel corso della premiazione, prima della irrogazione della sanzione citata.

II. Il merito. – Venendo al merito della questione, deve osservarsi quanto segue.

Tralasciando il fatto che al reclamo del M.C. Milani del 29.10.2020 non risulta allegato alcun fotogramma, va osservato che, nel caso che occupa, ben può essere preso in considerazione il filmato ufficiale della gara di motocross visionabile sulla piattaforma “YouTube” innanzi richiamato, a nulla valendo le considerazioni dedotte dal reclamante in ordine alla decisione n. 25/19 resa da questo G.S.N.. Invero, il M.C. Milani ha inopinatamente fatto riferimento ad un passaggio della motivazione di detta decisione, tentando di sostenere che ivi sarebbe stato stabilito che l’efficacia probatoria di un filmato sarebbe prevalente sugli atti e i rapporti ufficiali di gara, mentre, in realtà, è stato fissato tutt’altro principio. Il caso riguardante la citata decisione afferiva, innanzitutto, diversamente da quello di cui si discute in questa sede, ad un reclamo non deciso sul campo di gara e, quindi, trasmesso al G.S.N. in ottemperanza al regolamento. In tale occasione, l’Ufficiale di Gara preposto alla manifestazione sportiva oggetto di reclamo aveva dichiarato di non poter «*attribuire alcuna responsabilità*» al pilota controinteressato (Michele Cervellin), reo di aver tenuto un comportamento antisportivo, e lo stesso Ufficiale si era limitato, invece, ad esporre la difficoltà di esprimere un giudizio su un episodio avvenuto in un punto del percorso di gara da cui lui stesso era distante circa 100 metri. Sulla scorta di una dichiarazione di tale tenore, questo G.S.N. ha, pertanto, ritenuto che: «*In ogni caso, va rilevato che tale affermazione da parte dell’Ufficiale di Gara predetto è da considerarsi irrilevante ai fini della condotta effettivamente tenuta nell’occasione dal Cervellin, tenuto conto delle risultanze filmato della gara fornito dalla regia ufficiale, di cui si è già*

detto, nonché delle fotografie allegate al rapporto della gara medesima che mostrano entrambi un evidente cambio di traiettoria sul terreno effettuato dal medesimo pilota all'atto della partenza, che va a "chiudere" la marcia degli altri due concorrenti, posti alla sua stessa destra». Va da sé, allora, che il richiamo che il M.C. reclamante opera in riferimento a tale decisione, non solo è incompleto, ma è, altresì, stato interpretato *ad usum delphini*, atteso l'evidente tentativo di voler surrettiziamente affermare – attraverso la trascrizione parziale di un passaggio della relativa motivazione – una minore efficacia probatoria degli atti e dei rapporti ufficiali di una manifestazione sportiva, invero, giammai sancita.

Fatte queste doverose considerazioni, l'esame del filmato della manifestazione NAZMX062 del 27.9.2020, in ogni caso, non fa altro che confermare ciò che già sul campo di gara era stato appurato dai Commissari F.M.I. investiti del primo reclamo, così come riportato negli atti e rapporti ufficiali di detta gara, dotati, tra l'altro, di fede privilegiata, ai sensi del R.M.M.. Difatti, dalla visualizzazione dello stesso si evince chiaramente che, dopo la partenza della gara, il pilota n. 696 Ferruccio Zanchi è in prima posizione, mentre il pilota n. 212 Alfio Pulvirenti lo segue in seconda posizione, a breve distanza; se non ché, al punto 1:03:45 del filmato viene inquadrato dalla regia il passaggio n. 3, presidiato dall'U.P. di riferimento, il quale si appresta a sventolare la bandiera bianca con la croce di S. Andrea, nel momento in cui, però, il pilota Zanchi è ormai già "passato", tanto è vero che lo stesso - ormai alle spalle dell'U.P. - salta lo scollinamento proprio in quell'istante. Al successivo punto 1:03:46, ossia un secondo dopo, si vede l'U.P. effettivamente agitare la bandiera predetta e nel fotogramma dei due secondi successivi (1:03:47-48) la regia inquadra il casco del pilota Pulvirenti e la ruota anteriore della sua moto che sta sopraggiungendo, mentre l'U.P. continua a sventolare la bandiera bianca con la croce di S. Andrea. È chiaro che si tratta di avvenimenti succedutisi in pochi secondi, appunto, o frazioni di essi, ma visionando il video ad una velocità di riproduzione di 0.25x, ridotta al massimo, è possibile estrapolare compiutamente la sequenza appena descritta.

Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, il pilota Ferruccio Zanchi non può essere ritenuto responsabile della violazione dell'art. 12.3 del Regolamento Motocross, anche alla luce delle argomentazioni che lo stesso ha dedotto nel corpo della propria memoria difensiva del 12.10.2020, allorquando ha citato (ed allegato) le dichiarazioni rilasciate dal Responsabile del Settore Tecnico F.M.I. Gianluca Avenoso, il quale ha testualmente dichiarato: *«Quando si vede la bandiera gialla esposta e sventolata si deve ridurre la velocità; in teoria non dovrete saltare, ma se vi accorgete della bandiera all'ultimo momento o mentre approcciate una rampa di un salto non potete staccare le gomme da terra. Quindi viene tollerato. La cosa che si vuole vedere e che viene spiegata chiaramente ai briefing pre gara, è che il pilota chiude il gas, niente più. In quel caso viene considerata rispettata l'intenzione di rallentare e non ci sono problemi. Mentre se il gas non viene chiuso e si affronta il salto si incappa in sanzione. Anche se la cosa viene fatta in buona fede o non si è vista la bandiera»*. Ora, non vi è motivo per non condividere tali considerazioni, che, anche alla luce dei fatti sin qui dedotti, appaiono come una sorta di "interpretazione autentica" degli stessi, in relazione alla normativa di riferimento. La visione del filmato *de quo* consente, infatti, di ritenere che il pilota Ferruccio Zanchi abbia transitato al passaggio n. 3 quando l'U.P. ivi presente era solo in procinto di alzare la bandiera, e che nelle frazioni di secondi successive, quando lo Zanchi stava ormai transitando dopo aver visibilmente ridotto il gas, la bandiera in questione era effettivamente agitata dal medesimo U.P., proprio mentre sopraggiungeva il Pulvirenti, per cui, ciò che ha dichiarato il Responsabile S.T.S. Avenoso ben può essere considerato aderente a quanto accaduto il 27.9.2020 sul circuito di Ponte a Egola.

Quanto alle ulteriori difese approntate dal reclamante con la memoria del 13.10.2020, fermo quanto già detto in ordine alla decisione n. 25/19, va, altresì, evidenziato che le stesse non colgono nel segno. Invero, le dichiarazioni testimoniali allegate alla medesima memoria sono da considerarsi del tutto inutilizzabili, per due ordini di motivi.

In primis, le stesse sono sprovviste dei documenti di riconoscimento dei relativi sottoscrittori e, quindi, non è possibile poter accertare l'identità dei medesimi. Inoltre, il loro contenuto appare come "standardizzato" e preconfezionato: la prima dichiarazione, ad esempio, rilasciata dalla signora Roberta Carramusa, è dattiloscritta solo in parte, risultando aggiunte a mano le generalità della stessa, come se il suo stesso contenuto, appunto, fosse stato predisposto in un momento precedente alla identificazione della dichiarante; la seconda, a firma del signor Simone Paolucci, pur risultando dattiloscritta per intero, è perfettamente identica alla precedente, anche nella punteggiatura; la terza, a firma della signora Samanta Sestito, olografa, appare particolareggiata nella descrizione degli eventi ma non specifica la posizione della stessa sulla pista dalla quale ella avrebbe potuto appurare *de visu* quanto dichiarato; la quarta, a firma del signor Luigi Garbero, è identica nelle conclusioni alla prima (Carramusa) e alla seconda (Paolucci), anche nella punteggiatura; la quinta, a firma di Mauro Taddei, anch'essa olografa, descrive il salto dello Zanchi come avvenuto in sua presenza, senza ulteriori specificazioni circa la posizione del testimone stesso; - la sesta, a firma di Luca Uccellini, contiene addirittura considerazioni personali sulla condotta dei piloti e dei commissari, oltre a riferire di «5-6 piloti» transitati durante l'agitazione della bandiera con la croce di S. Andrea, quando è noto che i piloti "coinvolti" sono solo 2; - la settima, a nome del signor Gianluca Angelucci, dattiloscritta, risulta uguale nel contenuto alla quinta (Taddei) e con firma assolutamente illeggibile.

I sette testimoni hanno, poi, tutti dichiarato di essere stati presenti ai fatti, senza affatto precisare il punto della pista in cui si trovavano, quale fosse la visuale di riferimento e a che distanza erano posizionati rispetto al passaggio n. 3: tenuto conto delle inquadrature del filmato più volte citato, da cui si evince che in prossimità del passaggio n. 3 vi stazionavano solo gli addetti alla pista, appare quanto mai inverosimile che ben 7 persone abbiano potuto notare tutti i

particolari descritti nelle rispettive dichiarazioni, attesa l'estensione del percorso di gara.

III. Conclusioni. – Alla luce delle suesposte considerazioni, il reclamo deve essere rigettato, con ogni conseguenza in ordine alla consegna all'avente diritto dei premi e dei trofei conseguiti dal pilota Pulvirenti all'atto della premiazione del 27.9.2020, avvenuta precedentemente alla irrogazione della sanzione.

P.Q.M.


il Giudice Sportivo Nazionale,

- **RIGETTA** il reclamo;
- **ORDINA** al pilota Alfio Pulvirenti di restituire alla F.M.I. quanto conseguito in sede di premiazione della manifestazione NAZMX062 del 27.9.2020;
- **ORDINA** al S.T.S. di emettere i provvedimenti consequenziali di sua competenza.

Depositata il 16 ottobre 2020

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- M.C. MILANI;
- ZANCHI Ferruccio;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Procuratore Federale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;

- Ufficio Fuoristrada FMI;
- Ufficio Amministrazione FMI;
- Co. re. Lazio;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.